

TRIBUNALE DI CREMONA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (procedura familiare)

Nell'interesse dei Sigg.ri **Santini Giuseppe**, nato a Sesto ed Uniti (CR) il 31/1/1947, Codice Fiscale SNTGPP47A31I683R e **Cremona Maria Teresa**, nata a CREMONA (CR) il 2/3/1951, Codice Fiscale CRMMTR51C42D150Q, entrambi residenti a Cremona in via Crespi Giovan Battista n. 2, difesi e rappresentati dall'Avv. Claudio Bernini (C.F. BRNCLD78H10F205J), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Gian Carlo Passeroni n. 6, giusta procura telematicamente allegata al presente ricorso, (il difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni alla PEC claudio.bernini@milano.pecavvocati.it)

PREMESSO che

ricorrono i presupposti per l'accesso alla procedura in oggetto, e cioè che i ricorrenti:

1. sono soggetti persone fisiche consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 2, lett. e, C.C.I.I.;
2. di conseguenza, non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
3. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente l. 3/2012, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione;
4. di conseguenza, non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
5. sono in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
6. non hanno determinato il loro sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, come meglio si dirà nel prosieguo;
7. hanno depositato, per il tramite del Dott. Matteo Arata, istanza, presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi - delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese – sezione di Cremona, con indicazione quale difensore l'Avv. Claudio Bernini, finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa; l'O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore l'Avv. Paola Gerola, la quale ha accettato l'incarico;



8. hanno diligentemente collaborato, con l'assistenza dello scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
9. hanno presentato, per il tramite dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei propri debiti, sottoponendolo al suddetto professionista per la redazione della relazione prevista dalla Legge.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, difesi e rappresentati *ut supra*

CHIEDONO

di essere ammessi ad una procedura di “Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore” a norma degli artt. 67 e ss. del C.C.I.A.A., secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi adito.

A) PREMESSA: STORIA DEI RICORRENTI

Ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva delle vicende che hanno interessato i ricorrenti, ultrasettantenni, e delle ragioni che gli hanno indotti alla presentazione del presente ricorso, si espone brevemente le cause che hanno determinato il loro attuale stato di sovraindebitamento.

Si rappresenta, anzitutto, che il sig. Santini Giuseppe e la sig.ra Cremona Maria Teresa, pensionati, sono sposati dal 2/10/1971.

La vicenda di cui è causa trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato a fine 2007 tra la Banca Carige ed il figlio dei coniugi Santini, ovvero il sig. Santini Stefano (ai tempi già separato e con un figlio) e la di lui compagna Varan Ramona Irina (divenuta poi ex), per l'acquisto di un immobile in Miradolo Terme (PV), per l'importo complessivo di € 115.000,00.

I genitori del Santini Stefano, ossia i ricorrenti sigg. Santini Giuseppe e Cremona Maria Teresa, per aiutare il proprio figlio e su richiesta espressa della Banca Carige, concedente mutuo, sottoscrivevano il relativo contratto come cointestatari; peraltro, seppur firmatari del mutuo fondiario, non erano intestatari dell'immobile acquistato.

Certamente una garanzia oltremodo garantista per l'istituto di credito (sic!) e parimenti gravante per i coniugi Santini.

L'istituto di credito iscriveva, pertanto, ipoteca, a garanzia del mutuo, sull'immobile acquistato dal sig. Santini Stefano e dalla sig.ra Varan Ramona Irina, questi ultimi i soli appunto datori di ipoteca. Il figlio dei coniugi Santini e la compagna del medesimo dopo qualche mensilità non onoravano le rate mensili del mutuo; la sig.ra Varan, inoltre, interrotta la relazione con il figlio dei ricorrenti, ritornava in Romania facendo perdere definitivamente le proprie tracce.



Inizialmente la Banca Carige intraprendeva un pignoramento immobiliare sulla casa ipotecata, e radicava così nei soli confronti del Santini Stefano e della ex compagna, ormai irreperibile, la procedura esecutiva n. RGE 270/2012 Tribunale di Pavia, che si concludeva alcuni anni dopo, in data 1/11/2017, con la vendita e la successiva assegnazione in favore della banca creditrice ipotecaria dell'importo di € 14.775,00 (a fronte di un prezzo base di stima di € 82.000,00).

Nessun atto della procedura avanti il Tribunale di Pavia è mai stato notificato ai sigg.ri Santini Giuseppe ed alla Cremona Maria Teresa, che alla medesima procedura restavano del tutto estranei, in quanto non proprietari del bene immobile staggito.

Non può essere sottaciuto il fatto che non risulta essere mai stata inviata ai Sigg. Santini Giuseppe e Cremona Maria Teresa la decadenza dal beneficio del termine e comunicazione di pagamento immediato dell'intero importo residuo, prevista dall'art. 1186 c.c., ed in specifico per il mutuo, dall'art. 1819 c.c.; decadenza che si desume perfezionatasi con la notifica dell'atto di precetto del 5-12/04/2012. Dalla predetta risoluzione è scaturito il diritto della Banca, e poi dei suoi aventi causa, ossia le Società di cartolarizzazione, di richiedere ed ottenere dal Santini Giuseppe e dalla Cremona Maria Teresa il pagamento di tutto il credito residuo, concretizzatosi se non con la notifica del secondo atto di precetto del 21/11/2023 (poi seguito dal pignoramento immobiliare), ossia più di dieci anni dopo, con ogni conseguenza in punto di prescrizione decennale.

Anche laddove il G.E. non avesse condiviso tale interpretazione, i sopra esposti fatti meritano di essere sottolineati anche in questa sede.

Il figlio dei coniugi Santini ha avuto a sua volta due figli, oggi di 27 anni e di 12 anni; gli istanti assistono con grande dedizione la nipote minore Sharon (per cui provvedono tra l'altro anche al pagamento della mensa scolastica). La minore, infatti, trascorre gli interi tre mesi estivi di ogni anno con i nonni, nonché nei restanti 9 mesi viene sempre assistita dagli istanti 1/2 giorni della settimana lavorativa e 2/3 weekend al mese.

Nell'anno 2020, gli istanti hanno peraltro contratto un finanziamento di credito al consumo con la società PITAGORA S.p.A., con cessione del quinto, di cui ad oggi risultano debitori, rispettivamente il sig. Santini di € 10.272,93 in caso di estinzione anticipata (considerando gli interessi statuiti, ancora n. 60 rate di € 224,00 cadauna = € 13.440,00) e la sig.ra Cremona di € 6.744,69 in caso di estinzione anticipata (considerando gli interessi statuiti, ancora n. 62 rate di € 142,00 cadauna = € 8.804,00).

A fine 2023, tuttavia, perveniva dalla società Riviera NPL S.r.l., e per essa dalla società SPECIAL GARDANT S.p.A., un atto di precetto con richiesta di pagamento dell'importo di circa € 183.747,19 e successivamente, in data 11/1/2024, una notifica di atto di pignoramento immobiliare sulla casa di proprietà dei coniugi Santini – Cremona, sita in Cremona, via Crespi n. 2, il cui valore commerciale risulta oltremodo inferiore al debito contratto.

Era così radicata la procedura esecutiva RGE n. 7/2024 Tribunale di Cremona, Sez. Es. Immobiliari. In tale procedura veniva depositata a firma del nominato esperto Geom. Luigi Marigliano una relazione peritale in merito all'immobile oggetto di causa.



I sigg.ri Santini – Cremona presentavano osservazioni alla perizia di stima, rilevando tra l'altro che la metodologia di stima adottata dall'esperto (Market Comparison Approach, in breve MCA), non era stata applicata in modo corretto, avendo il tecnico incaricato utilizzato come comparabili annunci commerciali e non contratti di vendita conclusi, mentre, ai fini della valutazione, sarebbe stato più corretto l'utilizzo anche delle Tabelle OMI.

Il G.E. fissava l'udienza del 17 febbraio 2025, disponendo che fosse presente anche l'esperto Geom. Luigi Marigliano, per rendere chiarimenti in merito ai costi di sanatoria indicati in perizia e alla concreta applicazione del metodo di valutazione utilizzato per la stima del compendio pignorato (MCA).

In tale udienza, veniva assegnato termine al consulente per osservazioni scritte sino al 28 febbraio, con riserva, in esito, di decidere sul prezzo d'asta da parte del giudicante.

Il G.E. procedeva all'emissione di relativa ordinanza di vendita dell'immobile, non mutando il valore del compendio immobiliare assegnato dall'esperto Marigliano, a cui seguiva emissione dell'avviso di vendita senza incanto – a firma del delegato alla vendita Dott. Pastori – fissata per il 9/9/2025, con offerta minima stabilita in € 55.500,00.

Il tutto, nonostante la produzione in atti di perizia giurata che stabiliva un valore di stima dell'immobile oltremodo più contenuto.

B) SITUAZIONE FAMIGLIARE

I ricorrenti, Santini Giuseppe di 78 anni e Cremona Maria Teresa di 74 anni, pensionati, coniugati dal 2/10/1971, risiedono nell'immobile di loro proprietà, oggi oggetto di esecuzione immobiliare.

Hanno un figlio, il sig. Santini Stefano, economicamente indipendente e non facente parte del nucleo familiare.

I coniugi Santini hanno due nipoti, di 27 anni e di 12 anni, ed assistono con grande dedizione la nipote minore.

Le spese incompressibili per il sostentamento mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sono indicate come da tabella che segue:

SPESE FAMILIARI	IMPORTI MENSILI
Spese alimentari e cura della casa	554,00
Abbigliamento/calzature e igiene personale	100,00
Utenze e bollette	280,00
Trasporto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.)	150,00
Spese per cura ed igiene personale	100,00
Spese condominiali	100,00
Spese mediche ed imprevisti	200,00
Spese nipote	100,00



Animale domestico	20,00
Totale	1.604,00

In ordine alla predetta somma, il sig. Santini, percependo una pensione più consistente rispetto alla moglie, contribuisce in quota pari ai 2/3 delle relative spese mensili per il sostentamento della famiglia.

Viceversa, la sig.ra Cremona, percependo una pensione più contenuta rispetto al marito, contribuisce in quota pari ad 1/3 delle relative spese mensili per il sostentamento della famiglia.

Sul punto, si rileva che i dati inseriti per la tipologia familiare dei ricorrenti (coppia senza figli di 65 o più anni), l'ISTAT indica una spesa media mensile pari ad € 2.773,59 e una soglia di povertà assoluta pari ad € 1.210,89 (indici ISTAT 2023 ultimi disponibili). Si ritiene, pertanto, che le spese mensili indicate dai ricorrenti indichino un tenore di vita modesto e privo di esborsi superflui e spese voluttarie, anche considerando appunto le poste sostenute per accudire la nipote minorenn.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

I ricorrenti risultano proprietari dei seguenti beni:

LOTTO	N.	DESCRIZIONE DEL BENE	PROPRIETA' e TITOLARIETA'	NOTE
A	1	Unità immobiliare sita nel comune di Cremona, via Giovan Battista Crespi n. 2, piano S1-1 Catasto dei Fabbricati Foglio22 Particella 297 Sub 3 Cat. A/2 Sup. Cat. 97 mq.	½ - SANTINI ½ - CREMONA	7/2/1995 COMPRAVENDITA 11/1/2024 PIGN. IMM.RE
	2	Unità immobiliare sita nel comune di Cremona, via Giovan Battista Crespi n. 2, piano S1 Catasto dei Fabbricati Foglio 22 Particella 297 Sub 7 Cat. C/6 Sup. Cat. 18 mq.	½ - SANTINI ½ - CREMONA	7/2/1995 COMPRAVENDITA 11/1/2024 PIGN. IMM.RE



B	3	AUTOVET. NISSAN Tg. EW055PD	1/1 – SANTINI	31/7/2014 – DATA IMMATRICOLAZ. 17/1/2024 – DATA ACQUISTO
---	---	--------------------------------------	---------------	---

Si precisa sin d'ora che i beni immobili, oggetto di procedura esecutiva immobiliare, hanno un valore di mercato - statuito dal CTU incaricato - che risulta pari ad € 96.000,00 che, *“epurato del margine di trattativa commerciale stimato pari al 10% ai fini prudenziali (vedasi a titolo esaustivo sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia pubblicato sul sito Banca d'Italia, condotto in collaborazione con Tecnoborsa e l'Agenzia delle Entrate (OMI) ove risulta indicato lo sconto medio praticato sul prezzo richiesto – periodo di riferimento 1° trimestre 2024 pari al 8,3%)”*, ha una valutazione complessiva di € 86.400,00. A ciò si aggiunga che *“tale valore è stato poi correttamente ridotto dell'importo stimato per i costi di sanatoria comunale (4.000 €) oltre ad una percentuale pari al 10% stante la tipologia e le caratteristiche della vendita giudiziaria (mancanza di garanzia sui vizi – questa riduzione è applicata a prescindere dalla presenza effettiva di problemi)”*, con valore di vendita forzata pari ad € 74.000,00 e con un valore ipotetico di aggiudicazione – offerta minima - pari ad € 55.500,00 (con prima asta fissata per il 9/9/2025).

L'autovettura Nissan Micra Tg. EW055PD, immatricolata nel lontano 2014 ed acquistata dal ricorrente nel gennaio 2024 risulta non solo di valore contenuto ma essenziale per il trasporto dei ricorrenti, anche per il recupero/trasporto della nipote Sharon, nonché per gli spostamenti degli istanti (anche per i fisiologici piccoli problemi di salute in capo al sig. Santini). Inoltre, il noleggio di un'autovettura in sostituzione della predetta, comporterebbe non solo un aggravio dei costi in capo agli istanti ma una conseguente riduzione del quantum da apportare in procedura.

Si precisa, altresì, che gli istanti risultano contitolari del conto corrente n. 14793 acceso presso Banca Intesa SanPaolo; il relativo saldo tratta del residuo tra pensioni e spese familiari, quindi di valore non apprensibile alla procedura perchè inglobato nel fabbisogno familiare. Le piccole rimanenze sono risultate necessarie peraltro per procedere con le spese tecniche ed amministrative di cui alla presente procedura.

Il sig. Santini ha, inoltre, la titolarità della relativa carta di credito, che viene alimentata con le somme che il sig. Santini percepisce a titolo di pensione e che viene impiegata per piccoli acquisti e/o pagamenti relativi comunque alle spese familiari, tra cui la nipote. Non si tratta quindi di risorse economiche ulteriori.

Sono, inoltre, titolari di un libretto Coop. e uno Postale che riportano saldi pressochè nulli.

Si precisa che le poste ivi ritirate nel tempo sono risultate esclusivamente necessarie per aiutare il figlio, i nipoti e l'acquisto dell'autovettura nel 2024.



Il sig. Santini Giuseppe risulta, altresì contitolare, di un ulteriore libretto postale, il nr. 15344599, ove tutti gli importi ivi accreditati pervengono esclusivamente dalla pensione della sig.ra Santini Mariateresa, religiosa, sorella dell'istante.

Per motivi di salute e di deambulazione, la religiosa, oggi allocata in casa di riposo, ha deciso appunto di cointestare il suddetto libretto anche ai propri fratelli, i sigg.ri Santini Aristide e Santini Giuseppe, per espletare le relative formalità burocratiche – amministrative.

Pertanto seppur sostanzialmente il sig. Santini Giuseppe non ha mai contribuito ad alimentare i versamenti presenti su tale libretto, così come peraltro il fratello Aristide, lo stesso formalmente risulta cointestatario.

In ogni caso, la sig.ra Santini Mariateresa, con atto di liberalità, giusta dichiarazione confermativa in atti, ha messo a disposizione in parti uguali tra il fratello e la cognata una somma complessiva pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), giusti assegni circolari di € 5.000,00 intestati uno al sig. Santini Giuseppe ed il secondo di € 5.000,00 alla sig.ra Cremona Maria Teresa, poste che ovviamente verranno conferite in esito all'omologa del presente piano.

Per completezza di esposizione, si precisa che sul predetto libretto, oggi risultano depositati – decurtati i € 10.000,00 messi a disposizione dei ricorrenti - circa ulteriori € 10.000,00.

I ricorrenti, inoltre, non sono intestatari, neppure per quote, di valori mobiliari, azioni, obbligazioni, polizze vite o di altre forme di investimento e/o risparmio né in Italia né all'estero.

D) SITUAZIONE REDDITUALE

Come indicato in premessa, i ricorrenti sono pensionati.

Percepiscono, rispettivamente, il sig. Santini una pensione lorda annua pari ad € 20.938,00 e la sig.ra Cremona una pensione lorda annua pari ad € 11.335,00.

Per quanto concerne il sig. Santini, corrisponde ad una pensione netta mensile di € 1.066,04, a cui aggiungersi la trattenuta della cessione del quinto oggi in essere (pari ad € 224,00); per quanto concerne la sig.ra Cremona, corrisponde ad una pensione netta mensile di € 662,15, a cui aggiungersi la trattenuta della cessione del quinto oggi in essere (pari ad € 142,00).

A ciò si aggiunga che il sig. Santini percepisce la tredicesima e la sig.ra Cremona anche la quattordicesima.

Come detto, attualmente grava su entrambe le pensioni la cessione del quinto a favore della società Pitagora S.p.A.

La pensioni percepite vengono utilizzate nella misura media indicata nella tabella al punto B) per il mantenimento del nucleo familiare.

Senza la cessione del quinto, residuerebbe una quota che gli istanti intendono destinare ulteriormente ai creditori, come si esporrà in seguito.

E) SITUAZIONE DEBITORIA in COMUNE TRA I CONIUGI



L'ammontare dei debiti maturati alla data del deposito del presente ricorso in comune dei coniugi Santini-Cremona viene individuato nella seguente tabella (importo comprensivo delle spese di procedura).

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PREDEDUZIONE	IMPORTO DEBITO DEBITO DA PAGARE	% SODDISF O
SPESA OCC	Compenso OCC	Prededuzione	€ 3.786,03	
SPESE LEGALI DI PROCEDURA	Compenso legale	Privilegio ex art. 2751bis c.c.	€ 2.500,00	
I.V.G.	Compenso	Prededuzione	€ 1.664,08	
Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Compenso	Prededuzione	€ 1.292,54 (comprensivo di ritenuta di acconto)	
RIVIERA NPL S.r.l.	Fondo spese Proc. Es. RG 4/2024	Prededuzione	€ 4.500,00 + € 93,91 = € 4.593,91 (differenza tra le voci di spesa sotto indicate ed € 4.500,00)	
Comprensivo delle seguenti voci di spesa:				
Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Spese vive sostenute	Prededuzione	€ 870,10 per spese/fattura asta legale	
RIVIERA NPL S.r.l.	Acconto compenso CTU Geom. Marigliano	Prededuzione	€ 3.205,46 (comprensivo della ritenuta di acconto)	
CTU Geom. Marigliano	Compenso a saldo	Prededuzione	€ 518,35 (comprensivo della ritenuta di acconto)	
RIVIERA NPL SRL	Mutuo - pignoramento immobiliare	Chirografario	€ 168.134,38	



Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che gli istanti vengano ammessi ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, pratica familiare, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare al punto F.1).

E.1) SITUAZIONE DEBITORIA del solo SIG. SANTINI GIUSEPPE

L'ammontare dei debiti maturati alla data del deposito del presente ricorso del sig. Santini Giuseppe, oltre a quella in comune con la moglie, è individuato nella seguente tabella.

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PREREQUISITO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DEBITO DA PAGARE	% SODDISF O
PITAGORA SPA	Cessione del quinto Santini	Chirografario	€ 13.440,00		

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che l'istante venga ammesso ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, pratica familiare, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare al punto F.2).

E.2) SITUAZIONE DEBITORIA della sola SIG.RA CREMONA MARIA TERESA

L'ammontare dei debiti maturati alla data del deposito del presente ricorso della sig.ra Cremona Maria Teresa, oltre a quella in comune con la moglie, è individuato nella seguente tabella.

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	PREREQUISITO	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DEBITO DA PAGARE	% SODDISF O
PITAGORA SPA	Cessione del quinto Cremona	Chirografario	€ 8.804,00		

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che l'istante venga ammessa ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, pratica familiare, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare al punto F.3).

F) CONTENUTO DELLA PROPOSTA E PIANO DI PAGAMENTO

Le proposte dei ricorrenti, qui sotto riportate, grazie al rispetto del principio di solidarietà familiare dei coniugi così come già individuato in sede di ripartizione delle spese mensili per il sostentamento della famiglia - il coniuge con maggior reddito contribuisce in misura pari ai 2/3 – vengono formulate in misura ugualitaria, permettendo al coniuge con minor reddito di fornire un apporto alla procedura più consistente ed appunto uguale al coniuge con maggior reddito.



Il Piano proposto verrà finanziato attraverso la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili di pensione (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare, pari a 2/3 delle spese complessive per il sig. Santini e pari a 1/3 per la sig.ra Cremona) che ammonta complessivamente ad € 1.400,00 circa in media mensile, considerando anche la 13esima, al lordo della cessione del quinto per il sig. Santini, nonché ad € 890,00 circa in media mensile, considerando anche la 13esima e la 14esima, al lordo della cessione del quinto per la sig.ra Cremona.

Al fine di superare la situazione di sovraindebitamento e continuare la vita con un minimo di serenità e prospettiva sull'ultimo periodo di vita, evitando in particolar modo la messa all'asta del loro unico immobile, i ricorrenti propongono di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 29.480,00 cadauno, con versamento immediato di € 5.000,00 cadauno e le ulteriori poste con cadenza mensile attraverso rate cadauno di € 340,00 per la durata complessiva di 72 rate (6 anni).

F.1) CONTENUTO DELLA PROPOSTA E PIANO DI PAGAMENTO dei debiti in COMUNE tra i CONIUGI SANTINI-CREMONA – CREDITI IN PREDEDUZIONE e PRIVILEGIO

Verrebbero soddisfatti il 100% dei crediti in prededuzione (individuati come tali anche l'IVG, l'acconto versato a titolo di acconto al nominato CTU, l'acconto versato in sede di esecuzione immobiliare dal creditore procedente – che comprende il compenso del Delegato alla Vendita ed il saldo al nominato CTU - oltre che l'individuazione di un idoneo fondo spese alla procedura) e garantiti dal privilegio.

Sul punto, si sottolinea sin d'ora, come il piano proposto preveda, appunto, il versamento non solo dell'acconto versato dal creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare pari ad € 4.500,00 [comprensivo in tale posta del saldo indicato dal CTU Geom. Marigliano secondo i parametri del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 e del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), nonché dei compensi del Delegato alla Vendita Dott. Pastori (secondo i parametri D.M. 15 ottobre 2010 n. 210 e successive modifiche D.M. 104/2021) - e delle relative spese sostenute – stimate per questo ultimo su un valore pari ad € 74.000,00] e le somme eccedenti tali poste, l'acconto corrisposto sempre dal creditore procedente a favore del CTU Geom. Marigliano nonché le poste dovute all'IVG e dal medesimo istituto stimate.

In ogni caso, tutte le poste indicate a titolo di prededuzione verranno integralmente corrisposte.

CREDITORE	TITOLO DEL DEBITO	PRESAZIONE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFATTO
SPESA OCC	Compenso OCC	Prededuzione	€ 3.786,03	€ 3.786,03	100%
	Fondo spese	Prededuzione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%



SPESE LEGALI DI PROCEDURA	Compenso legale	Privilegio ex art. 2751bis c.c.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100%
RIVIERA NPL S.r.l. <u>Comprensivo delle seguenti voci di spesa:</u>	Fondo spese Proc. Es. RG 4/2024	Prededuzione	€ 4.500,00 + € 93,91 = € 4.593,91 (differenza tra le voci di spesa sotto indicate ed € 4.500,00)	€ 4.500,00 + € 93,91 = € 4.593,91 (differenza tra le voci di spesa sotto indicate ed € 4.500,00)	100%
Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Spese vive sostenute	Prededuzione	€ 870,10 per spese/fattura asta legale	€ 870,10 per spese/fattura asta legale	100%
RIVIERA NPL S.r.l.	Acconto compenso CTU Geom. Marigliano	Prededuzione	€ 3.205,46 (comprensivo della ritenuta di acconto)	€ 3.205,46 (comprensivo della ritenuta di acconto)	100%
CTU Geom. Marigliano	Compenso a saldo	Prededuzione	€ 518,35 (comprensivo della ritenuta di acconto)	€ 518,35 (comprensivo della ritenuta di acconto)	100%
I.V.G.	Compenso	Prededuzione	€ 1.664,08	€ 1.664,08	100%
Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Compenso	Prededuzione	€ 1.292,54 (comprensivo di ritenuta di acconto)	€ 1.292,54 (comprensivo di ritenuta di acconto)	100%
TOTALE			€ 14.836,56	€ 14.836,56	100%

F.2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA E PIANO DI PAGAMENTO dei debiti del sig. SANTINI GIUSEPPE – CREDITI CHIROGRAFARI (di cui Riviera NPL in comune con la moglie)

Fatto salvo quanto corrisposto integralmente per i crediti in prededuzione e privilegio, pari ad € 7.418,28 in quota Santini, lo stesso verserebbe al creditore procedente l'esecuzione immobiliare Riviera NPL S.r.l. e Pitagora S.p.A., le poste così come indicate nella tabella sottostante, con ripartizione dell'importo ulteriore rimanente pari ad € 22.061,72:



CREDITORE	TIPologia DEBITO	PRESAZIONE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO O
RIVIERA NPL SRL	Mutuo	Chirografario	€ 168.134,38	€ 20.428,72	12,150%
PITAGORA SPA	Cessione del quinto Santini	Chirografario	€ 13.440,00	€ 1.632,99	12,150%

F.3) CONTENUTO DELLA PROPOSTA E PIANO DI PAGAMENTO della sig.ra CREMONA MARIA TERESA – CREDITI CHIROGRAFARI (di cui Riviera NPL in comune con il marito)

Fatto salvo quanto corrisposto integralmente per i crediti in prededuzione e privilegio, pari ad € 7.418,28 in quota Cremona, la stessa verserebbe al creditore procedente l'esecuzione immobiliare Riviera NPL S.r.l. e Pitagora S.p.A., le poste così come indicate nella tabella sottostante, con ripartizione dell'importo ulteriore rimanente pari ad € 22.061,72:

CREDITORE	TIPologia DEBITO	PRESAZIONE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO O
RIVIERA NPL SRL	Mutuo	Chirografario	€ 168.134,38	€ 20.963,98	12,468%
PITAGORA SPA	Cessione del quinto Cremona	Chirografario	€ 8.804,00	€ 1.097,73	12,468%

* * *

TABELLA RIEPILOGATIVA PAGAMENTI TOTALI

CREDITORE	TIPologia DEBITO	PRESAZIONE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFO O
SPESA OCC	Compenso OCC	Prededuzione	€ 3.786,03	€ 3.786,03	100%
	Fondo spese	Prededuzione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%
SPESE LEGALI DI PROCEDURA	Compenso legale	Privilegio ex art. 2751bis c.c.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100%
RIVIERA NPL S.r.l.	Fondo spese Proc. Es. RG 4/2024	Prededuzione	€ 4.500,00 + € 93,91 = € 4.593,91 (differenza tra le voci di spesa sotto indicate ed € 4.500,00)	€ 4.500,00 + € 93,91 = € 4.593,91 (differenza tra le voci di spesa sotto indicate ed € 4.500,00)	100%
<u>Comprensivo delle seguenti voci di spesa:</u>					



Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Spese vive sostenute	Prededuzione	€ 870,10 per spese/fattura asta legale	€ 870,10 per spese/fattura asta legale	100%
RIVIERA NPL S.r.l.	Acconto compenso CTU Geom. Marigliano	Prededuzione	€ 3.205,46 (comprensivo della ritenuta di acconto)	€ 3.205,46 (comprensivo della ritenuta di acconto)	100%
CTU Geom. Marigliano	Compenso a saldo	Prededuzione	€ 518,35 (comprensivo della ritenuta di acconto)	€ 518,35 (comprensivo della ritenuta di acconto)	100%
I.V.G.	Compenso	Prededuzione	€ 1.664,08	€ 1.664,08	100%
Delegato alla Vendita Dott. Pastori	Compenso	Prededuzione	€ 1.292,54 (comprensivo di ritenuta di acconto)	€ 1.292,54 (comprensivo di ritenuta di acconto)	100%
RIVIERA NPL SRL (Comune)	Mutuo	Chirografario	€ 168.134,38	€ 20.428,72 + € 20.963,98 = € 41.392,70	24,618%
PITAGORA SPA (Santini)	Cessione del quinto Santini	Chirografario	€ 13.440,00	€ 1.632,99	12,150%
PITAGORA SPA (Cremona)	Cessione del quinto Cremona	Chirografario	€ 8.804,00	€ 1.097,73	12,468%

* * *

Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto, ad eccezione del riparto di quello iniziale a favore dei creditori muniti della prelazione di prededuzione che pro quota si ripartiranno la somma di € 10.000,00, che dovrà essere accreditata sul conto della procedura (da comunicarsi a cura del Gestore della Crisi) entro 7gg. dall'intervenuta omologa, sarà effettuato con cadenza semestrale a partire dal primo versamento proposto nel piano, la cui soddisfazione avverrà *pro quota* rispetto all'importo del proprio credito, ovviamente con soddisfo dapprima dei creditori munito della prelazione di prededuzione e successivamente di quella di privilegio.

Gli istanti, inoltre, si impegnano, senza vincoli di obbligatorietà, di prevedere di accantonare una ulteriore parte delle proprie entrate per creare un fondo "rischi" per circa € 300,00 annui (forbice massima).



G) SOSTENIBILITA' DELLE PROPOSTE e CONVENIENZA DEL PIANO

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dalle pensioni degli istanti (e del conferimento immediato della somma di € 10.000,00, ovvero € 5.000,00 cadauno per coniuge).

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dei coniugi Santini non risulta più sostenibile ed aggravata dal fatto che il loro unico immobile, dopo una vita di sacrifici, possa essere oggetto di vendita in asta, peraltro per circostanze derivanti dalla stipulazione di un contratto di mutuo a favore del loro unico figlio. Una risoluzione attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che risulta opportuna e più conveniente per gli stessi creditori, risulta la soluzione più consona ed idonea al caso di specie.

La proposta rappresentata, infatti, oltre che essere in linea con lo spirito e la ratio della norma che la prevede, consentirebbe il soddisfacimento delle ragioni creditorie in misura superiore all'alternativa della liquidazione controllata del patrimonio, nonché con riferimento alla prosecuzione di iniziative esecutive.

A ciò si aggiunga e rimarca la buona volontà e l'impegno dei ricorrenti, dato che si obbligherebbero a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori, attraverso la messa a disposizione di una quota del proprio reddito.

Deve essere sottolineato, peraltro, come la normativa di settore ha stabilito un sistema organico nella gestione della crisi da sovraindebitamento, con l'obiettivo di fornire una tutela giuridica a soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 245/2019, la disciplina mira a *“garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l'accesso a misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o consequenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni”*.

La giurisprudenza, inoltre, ha progressivamente consolidato un orientamento volto a privilegiare la *“second chance”* del debitore. La Cassazione civile, con ordinanza n. 27544/2019, ha sottolineato la necessità di interpretare la normativa in chiave di recupero economico e sociale del soggetto sovraindebitato, superando letture restrittive che potrebbero compromettere la finalità di ricollocazione del debitore nel sistema economico.

Tale prospettiva appare pienamente coerente con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sin qui maturata, nonché con i principi comunitari in materia di *fresh start* e *second chance*.

Richiamata, inoltre, la relazione del Gestore della Crisi, può affermarsi che il piano proposto appare maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Nel merito, dalla stima depositata in atti (quella del CTU della procedura esecutiva), il valore dell'immobile è stato stimato in Euro 74.000,00. Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che il valore dell'offerta minima è stato fissato dal giudice dell'esecuzione nel 75% del prezzo base, ovvero nell'importo di euro 55.500,00, del fatto che molto spesso si perviene ad



aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi di 1/4), il valore complessivo di euro 58.960,00 che il piano prevede di pagare ai creditori, appare maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Infatti, fatto salvo che la vendita intervenga alla prima aggiudicazione, circostanza di cui si dubita fortemente – visto altresì il precedente citato al punto a) del presente ricorso (procedura esecutiva n. RGE 270/2012 Tribunale di Pavia), laddove l'immobile del figlio dei ricorrenti è stato aggiudicato ad una somma pari ad 1/6 del valore di stima – dovranno considerarsi le spese di esecuzione ulteriori, i costi di pubblicità ulteriori, quelle di aggiudicazione/assegnazione, quelle di trasferimento di proprietà/distribuzione e quelle conseguenti tecniche/legali/notarili.

Sul punto, peraltro, si sottolinea come il piano proposto preveda il versamento non solo dell'acconto versato dal credito precedente nella procedura esecutiva immobiliare pari ad € 4.500,00 [comprensiva del saldo stimato al nominato CTU Geom. Marigliano secondo i parametri del Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 e del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia), nonché del Delegato alla Vendita Dott. Pastori (secondo i parametri D.M. 15 ottobre 2010 n. 210 e successive modifiche D.M. 104/2021) e delle relative spese sostenute, per questo ultimo stimata su valore dell'immobile pari ad € 74.000,00] e le somme eccedenti tali poste, l'acconto corrisposto sempre dal creditore precedente a favore del CTU Geom. Marigliano nonché le poste dovute all'IVG e dal medesimo istituto stimate.

Inoltre, l'importo pari ad € 5.000,00 versato da ogni ricorrente, deriva da un atto di liberalità della sorella del sig. Santini e mai sarebbe confluito in un'alternativa liquidatoria, in quanto le poste contenute nel libretto postale, il nr. 15344599, ed ivi accreditate, pervengono esclusivamente dalla pensione della sig.ra Santini Mariateresa, religiosa, sorella appunto dell'istante Santini.

Quanto sopra supera ad ogni effetto la circostanza della cointestazione (anche al secondo fratello Aristide), che peraltro deriva da motivi legati alla salute (anche di deambulazione) della religiosa, oggi allocata in casa di riposo, per espletare le relative formalità burocratiche – amministrative.

A ciò si aggiunga che la messa in vendita dell'autoveicolo - di valore contenuto ed il cui eventuale ricavato risulterebbe simbolico - comporterebbe un aggravio alla procedura, in quanto porterebbe gli istanti a sostenere ulteriori somme mensili per il noleggio di un mezzo necessario per il trasporto, anche per i problemi di salute in capo al sig. Santini, nonché per la gestione della nipote.

Da ultimo, ma non per importanza, si precisa che gli istanti si impegnano, senza vincoli di obbligatorietà, di prevedere di accantonare un'ulteriore parte delle proprie entrate per creare un fondo "rischi" per circa € 300,00 annui (forbice massima).

L'alternativa liquidatoria, pertanto, non può che risultare peggiorativa rispetto alla proposta contenuta nel presente ricorso.

H) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI



Da ultimo, come ha potuto verificare anche il Gestore della Crisi, si dà atto che non sono presenti atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Negli ultimi cinque anni e precisamente nell'anno 2024, il sig. Santini ha acquistato l'autovettura Nissan Micra Tg. EW055PD, immatricolata nel lontano 2014 ed acquistata dal ricorrente nel 2024.

Tale autoveicolo, si ribadisce, risulta non solo di valore contenuto ma essenziale per il trasporto dei coniugi anche per i problemi di salute in capo al sig. Santini. Inoltre, il noleggio di un'autovettura in sostituzione della predetta, comporterebbe un aggravio dei costi in capo agli istanti.

I ricorrenti, inoltre, non hanno compiuto atti in frode alle ragioni dei creditori.

I) RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE

I ricorrenti instano con la presente proposta affinché il Giudice delegato disponga in via cautelare il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.

In particolare si chiede:

a) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 7/2024 Tribunale di Cremona, Sez. Es. Immobiliari **con prima asta fissata per il 9/9/2025.**

b) la falcidia della trattenuta del quinto (1/5) della pensione sia del sig. Santini Giuseppe, pari ad € 224,00 mensile, sia della sig.ra Cremona Maria Teresa, pari ad € 142,00, in favore della società Pitagora S.p.A.

Il tutto al fine di garantire il buon esito della proposta.

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti,

CHIEDONO

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare con decreto l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.A.A., disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par condicio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento; in particolare si chiede:
 - a) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 7/2024 Tribunale di Cremona, Sez. Es. Immobiliari;



b) la falcidia della trattenuta del quinto (1/5) della pensione sia del sig. Santini Giuseppe, pari ad € 224,00 mensile, sia della sig.ra Cremona Maria Teresa, pari ad € 142,00, in favore della società Pitagora S.p.A., al fine di garantire il buon esito della proposta.

- di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura;
- con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute intervenute sul reddito dei ricorrenti, comprese quelle relative alla cessione del quinto e alla delegazione di pagamento, e la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sulla sua autovettura.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00 e di marca di € 27,00.

Si producono:

- 1) Carte identità e codici fiscali ricorrenti.
- 2) Certificato cumulativo stato famiglia, residenza e stato civile Santini.
- 2bis) Certificato cumulativo stato famiglia, residenza e stato civile Cremona.
- 3) Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi Santini.
- 4) Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi Cremona.
- 5) Accettazione nomina gestore della crisi Santini.
- 6) Accettazione nomina gestore della crisi Cremona.
- 6bis) Preventivo accettato OCC delle Camere di Commercio.
- 7) Visura catastale Santini alla data di nomina OCC.
- 8) Visura catastale Cremona alla data di nomina OCC.
- 9) Visura PRA Santini.
- 10) Visura PRA Cremona.
- 11) CRIF Santini alla data di nomina OCC.
- 12) CRIF Cremona alla data di nomina OCC.
- 13) Centrale Rischi Santini alla data di nomina OCC.
- 14) Centrale Rischi Cremona alla data di nomina OCC.
- 15) 730-2022 Santini.
- 16) 730-2022 Cremona.
- 17) 730-2023 Santini.
- 18) 730-2023 Cremona.
- 19) 730-2024 Santini.
- 20) 730-2024 Cremona.
- 20bis) 730-2025 Santini e Cremona.
- 21) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2019.



- 22) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2020.
- 23) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2021.
- 24) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2022.
- 25) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2023.
- 26) Estratti conto corrente Intesa SanPaolo 2024.
- 26bis) Estratto conto corrente Intesa SanPaolo primo trimestre 2025.
- 26ter) Estratto conto corrente Intesa SanPaolo secondo trimestre 2025.
- 27) Contratto finanziamento cessione quinto Pitagora SpA_Santini.
- 28) Contratto finanziamento cessione quinto Pitagora SpA_Cremona.
- 29) Precetto Riviera NPL S.r.l.
- 30) Provvedimento nomina esperto G.E. 4-2024 Santini_Cremona.
- 31) Verbale e riserva ud. novembre 2024 RGE 7-2024
- 32) Scioglimento riserva ud. novembre 2024 RGE 7-2024.
- 32bis) Memoria del 15-11-2024 con richiesta chiarimenti CTU.
- 33) Chiarimenti perizia RGE 7-2024 e allegati.
- 33bis) Verbale udienza del 17.02.
- 34) Ordinanza Vendita.
- 35) Avviso di vendita primo esperimento RGE 7-2024.
- 36) Perizia giurata.
- 37) Documentazione animale domestico.
- 38) Pagamenti e giustificativi nipote.
- 39) Copia libretto postale.
- 39bis) Copia libretto coop.
- 39ter) Dichiarazione saldi libretti.
- 40) Estratto Conto carta di credito 2024.
- 41) Lista movimenti carta di credito 2025.
- 42) Soglia povertà ISTAT 2023.
- 43) Dichiarazione del sig. Santini Stefano.
- 44) Dichiarazione della sig.ra Santini Maria Teresa.
- 45) Libretto postale Santini Maria Teresa cointestato.
- 46) Assegno intestato al sig. Santini Giuseppe di € 5.000,00 e Assegno intestato alla sig.ra Cremona Maria Teresa di € 5.000,00.
- 47) Certificato di Pensione 2025 Cremona.
- 48) Certificato di Pensione 2025 Santini.
- 49) Dichiarazione Avv. Borrelli.
- 50) Decreto di trasferimento immobile figlio del 2017.
- 51) Bozza Rendiconto finale IVG.
- 52) Provvedimento liquidazione CTU.
- 53) Ultima fattura acqua.
- 53bis) Ultima fattura gas.
- 53ter) Ultima fattura luce.
- 53quater) Ultima fattura tel.
- 54) Precisazione credito Pitagora_Santini.



- 55) RIVIERA NPL dichiarazione di credito_signed.
 - 56) Comunicazione INPS negativa per gestore – Cremona.
 - 57) Comunicazione INPS negativa per gestore – Santini.
 - 58) Dichiarazione negativa AdER _ SANTINI GIUSEPPE.
 - 59) Dichiarazione AdER negativa CREMONA MARIA TERESA.
 - 60) Dichiarazione negativa AdE Santini e Cremona.
 - 61) Dichiarazione Amm.to Condominio 2025.
 - 62) Nissan Micra usate in vendita e valutazione autoscout24.
 - 62bis) Kilometraggio autovettura.
 - 63) Mutuo sottoscritto nel 2007.
 - 64) Fattura CTU Geom. Marigliano.
 - 65) Certificati rilasciati dal Comune di Cremona situazione individuale di Santini Stefano, Santini Sharon e Santini Patrick.
 - 66) Certificato dei carichi pendenti Santini Giuseppe e Cremona Maria Teresa.
 - 67) Fattura Astalegale.
 - 68) Attestazione Gestore della Crisi Avv. Gerosa e relativi allegati da A) a Q).
 - 69) Elenco dei creditori Santini.
 - 70) Elenco dei creditori Cremona.
 - 71) Elenco spese sostentamento della famiglia.
 - 72) Elenco dei beni Santini.
 - 73) Elenco dei beni Cremona.
 - 74) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni Santini.
 - 75) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni Cremona.
- Con salvezza di ogni diritto.
- Milano-Cremona, lì 25/7/2025
- Avv. Claudio Bernini

